

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI DAL QUALE EVENTUALMENTE ATTINGERE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI AI SENSI DELL’ART. 56 COMMA 1 LETTERA H PUNTI 1) E 2) DEL D.LGS 36/2023.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente avviso è finalizzato alla formazione di un elenco aperto di avvocati dal quale eventualmente attingere per l’affidamento di incarichi ai sensi dell’art. 56 comma 1 lettera h punti 1) e 2) d.lgs 36/2023.

2. L'elenco è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di specializzazione.

Sezione A) Amministrativo

Sezione B) Penale

Sezione C) Civile

Sezione D) Lavoro

Sezione E) Tributario

3. Con la pubblicazione del presente avviso non si intende procedere all’affidamento di servizi legali ma formare un elenco di avvocati che abbiano manifestato interesse ad accettare singoli incarichi da parte della Provincia di Cremona.

4. Con il presente avviso altresì non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio; la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all’assunzione di eventuale incarico alle condizioni di seguito esplicitate.

Art. 2

Requisiti

1. Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco gli avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati da almeno **3 anni**;

b) Comprovata esperienza professionale, dimostrata allegando il proprio curriculum vitae, in una o più delle sezioni di specializzazioni ;

c) Possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale;

d) Assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti, di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, nonché di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all’esercizio della professione;

e) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. Dlgs 36/2023 relativamente alle ipotesi applicabili;

f) Assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità ad esercitare il patrocinio legale nell’interesse della Provincia di Cremona.

2. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di richiesta di iscrizione nell’elenco e permanere durante tutto il periodo di iscrizione.

Art. 3

Presentazione delle domande

1 Le domande di iscrizione dovranno essere redatte secondo il modello allegato, firmate digitalmente ed inviate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno **29 febbraio 2024** mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC protocollo@provincia.cr.it .

2. Il professionista, nella compilazione della domanda d'iscrizione dovrà indicare la/le sezione/i dell'elenco di specializzazione in cui chiede di essere iscritto precisando, nell'apposito spazio, l'abilitazione o meno al patrocinio presso le magistrature superiori.

3. La domanda deve contenere, a pena di esclusione:

📄 dati anagrafici e copia di un documento di identità in corso di validità;

📄 curriculum vitae con indicazione della data di iscrizione all'albo professionale, nonché di ogni attività ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda di iscrizione e della possibile selezione di cui all'art. 5;

📄 dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso;

4. La presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco comporta l'accettazione di tutte le disposizioni e condizioni del presente avviso.

5. E' causa di esclusione la presentazione di domande incomplete anche in uno solo degli elementi richiesti o inviata con modalità diverse da quelle indicate ai commi precedenti.

6. Il professionista che abbia presentato domanda di iscrizione si impegna a comunicare tempestivamente e, comunque, entro 5 giorni, le variazioni che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda.

7. La Provincia di Cremona si riserva di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel curriculum, anche richiedendo eventuali integrazioni.

Art. 4

Formazione e Aggiornamento dell'elenco.

1. L'Amministrazione procede a formare l'elenco iscrivendo in ordine alfabetico tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti. L'elenco è valido ed utilizzabile dal giorno della sua approvazione con atto dell'amministrazione e rimarrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. Tale pubblicazione equivale a comunicazione di accettazione della candidatura. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale e/o graduatoria di merito.

2. L'aggiornamento dell'elenco avrà cadenza semestrale e consisterà nell'integrazione dello stesso con le manifestazioni di interesse presentate in conformità alle indicazioni di cui all'art. 3 successivamente alla data di scadenza del presente avviso.

3. E' facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione.

4. E' facoltà dell'Amministrazione verificare in ogni momento il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione in detto elenco.

5. L'Amministrazione dispone la cancellazione d'ufficio di un professionista, dandone tempestiva comunicazione allo stesso, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale della Provincia;
- b) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione nell'elenco, accertata a seguito dell'iscrizione;
- c) inadempienze contrattuali, mancata puntualità o diligenza nell'assolvimento dell'incarico che facciano venir meno il rapporto di fiducia.

Art. 5

Modalità di conferimento dell'incarico.

1. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo alla Provincia di Cremona, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.

2. L'Amministrazione si riserva di attingere dall'elenco ai fini dell'individuazione di un professionista cui conferire gli incarichi di cui all'art. 1 del presente avviso, nel rispetto dei principi generali stabiliti dagli artt. 1, 2,3 Dlgs 36/2023 (principio risultato, fiducia e accesso al mercato) e considerando altresì:

- a) il livello di complessità della controversia;
- b) le competenze tecniche e le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal curriculum vitae;
- c) pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento, conclusosi favorevolmente per la parte rappresentata;
- d) pregressa proficua collaborazione con l'Amministrazione in relazione alla medesima questione;
- e) la complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia;
- f) il preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie;
- g) il criterio di rotazione degli inviti ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie.

3. Ciascun professionista consultato dovrà dichiarare al momento dell'invito di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture, nonché di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatori d'opera in favore di soggetti che sono interessati da contenziosi in corso con la stessa, nonché di non trovarsi in una posizione di conflitto di interesse con l'ente.

4. Ciascun professionista consultato fornisce all'Autorità un dettagliato preventivo di spesa. L'Amministrazione procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa pervenuti. L'Autorità, valutate le circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, si riserva di affidare l'incarico anche qualora sia pervenuto un solo preventivo di spesa.

5. Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l'incarico è conferito per singolo grado di giudizio ed è rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi.

6. Per incarichi di minore rilevanza o ripetitivi l'Amministrazione si riserva di procedere all'affidamento diretto delle prestazioni secondo il principio della rotazione degli inviti.

7. L'Amministrazione si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente

motivato, ad un professionista anche non iscritto nell'elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi in tutti quei casi in cui l'ente ne ravvisi l'opportunità ed in particolare, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- a) quando non abbia avuto esito la procedura comparativa, purché non vengano modificate le condizioni previste nelle richieste di preventivo;
- b) consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia qualora si renda necessaria o sia opportuna una continuità di difesa;
- c) particolare complessità o novità del thema decidendum;
- d) in caso di estrema urgenza, determinata dalla imprevedibile necessità della collaborazione in relazione a precise tempistiche o ad eventi eccezionali debitamente motivati e non imputabili alla stessa Amministrazione;

8. In caso di incarico di patrocinio legale il legale incaricato svolge la prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con il Servizio Affari Legali, al quale saranno trasmessi gli atti predisposti e sarà tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze e del giudizio.

Art. 6.

Compensi professionali

1. Costituisce requisito fondamentale del conferimento dell'incarico la preventiva pattuizione fondata su preventivo/offerta del compenso per le prestazioni professionali (ex art. 13 commi 2,3,6 e 10 della Legge 247 del 31/12/2012) con riferimento alle tabelle parametri forensi (D.M. 10/03/2014 n. 55 come modificato con D.M. 8/3/2018 n. 37) nel rispetto di quanto previsto dalla legge 21/04/2023 n. 49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".

2. Nel provvedimento di conferimento del singolo incarico sarà data evidenza del completamento dell'istruttoria inerente la pattuizione dei compensi con esplicitazione che il preventivo concordato risulta conforme alle disposizioni del presente avviso.

3. Al termine dell'incarico il professionista dovrà redigere parcella pro-forma indicando l'attività svolta, i compensi concordati, gli oneri di Legge, salva la possibilità per il legale di chiedere un "acconto" in relazione a spese sostenute e debitamente documentate.

4. Ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e s.m.i., il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Qualora eventi sopravvenuti e non preventivabili comportino maggiori spese, il professionista incaricato dovrà darne immediata comunicazione, dettagliatamente motivata, in forma scritta al Comune. In mancanza di detta richiesta e di espressa accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista.

6. L'Amministrazione si riserva di verificare, prima di procedere al pagamento, la corretta redazione del progetto di parcella.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito "RGPD"), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dalla Provincia di Cremona, in qualità di titolare del trattamento (con sede in C.so V. Emanuele II, 17 Cremona), è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione nell'elenco. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par., 3, lett. b) del RGPD si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 154-ter, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

2. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Amministrazione è presentata al seguente indirizzo pec: protocollo@provincia.cr.it

3. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD).

Art. 8

Responsabile del procedimento e richieste di informazioni

1. Il responsabile del procedimento per la costituzione dell'elenco è la dr.ssa Maria Vittoria Ceraso.

2. Eventuali informazioni possono essere chieste mediante posta elettronica esplicitando in oggetto la dicitura "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO AVVOCATI", al seguente indirizzo: legale@provincia.cremona.it

3. I quesiti pervenuti e le relative risposte saranno resi disponibili, in forma anonima, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, nella pagina relativa alla presente procedura.